

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ABBINATO AL MUTUO
MEDIOBANCA PREMIER

ASSICURAZIONE LAVORO
PERDITA D'IMPIEGO

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
07/2024

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di aderire alla polizza:

- **Leggi** con attenzione il **set informativo**
- **Verifica** se i **dati** indicati nella **dichiarazione di adesione** sono corretti
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Ti servono informazioni?

Abbiamo realizzato il set informativo in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande.



All'interno delle **Condizioni di Assicurazione** che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei **box** dove sono riportate le **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di una perdita d'impiego o di una richiesta di rimborso di premio); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Hai ancora qualche domanda?

Scrivi una mail a clienti.mediobancapremier@genertel.it, o rivolgiti direttamente a Mediobanca Premier. Per informazioni sulle modalità di denuncia puoi accedere con le tue credenziali al sito www.mediobancapremier.com, nell'area riservata ai clienti.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

Indice

POLIZZA COLLETTIVA N. 01247204

A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni Pag. 1 di 18

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni Pag. 3 di 18

SEZIONE 1 Persone assicurabili Pag.15 di 18

SEZIONE 2 Perdita d'impiego Pag.15 di 18

SEZIONE 3 Procedura per l'indennizzo dei danni Pag.17 di 18

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	MASSIMALI	PER TUTTI I DETTAGLI
PERDITA D'IMPIEGO Genertel assicura il rischio di disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Genertel si impegna a pagare all'assicurato le rate mensili del mutuo successive al licenziamento, che scadono nel periodo di disoccupazione, entro i limiti previsti dalla polizza.	La polizza prevede: <ul style="list-style-type: none">• un periodo iniziale di carenza di 120 giorni, ossia Genertel paga l'indennizzo solo se il datore di lavoro ha inviato all'assicurato la lettera di licenziamento dopo i primi 120 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.• un periodo di franchigia assoluta di 45 giorni consecutivi, ossia Genertel non indennizza le rate mensili del mutuo che scadono nei primi 45 giorni consecutivi di disoccupazione.	L'importo di ciascun indennizzo è pari a quello previsto nel piano di ammortamento per ciascuna rata di mutuo, con un limite massimo di 2.000 euro per ciascuna rata . Per ciascun sinistro Genertel indennizza al massimo 18 rate di mutuo se l'assicurato ha fino a 54 anni; 17 rate se l'assicurato ha 55 anni e così via decrescendo, fino a un massimo di 12 rate di mutuo se l'assicurato ha 60 anni o più. Se si verifica più di un sinistro, Genertel indennizza fino a un massimo di 36 rate complessive per tutta la durata della polizza.	Sezione 2

B. Definizioni

› Accollo

Contratto che permette all'acquirente di un immobile (accollante) di subentrare nel mutuo acceso precedentemente dal venditore (accollato), continuando a pagare le rate residue previste dal piano di ammortamento all'istituto bancario (accollatario).

› Ammortamento

Piano graduale di estinzione di un debito.

› Annualità assicurativa

Ciascun periodo di 12 mesi in cui è possibile suddividere la durata dell'assicurazione; il conteggio parte dal giorno di decorrenza della polizza.

› Assicurato/Aderente

La persona fisica che aderisce alla polizza collettiva, il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che ha stipulato con Mediobanca Premier un contratto di mutuo.

› Congiunti

Genertel considera congiunti:

- i seguenti parenti, anche se non conviventi con l'assicurato: ascendenti, discendenti, coniuge, parte di unione civile, convivente more uxorio, fratelli, sorelle, zii, nipoti;
- i corrispettivi affini dei parenti elencati al punto precedente (es. suoceri, cognati, ecc.), anche se non conviventi con l'assicurato;
- ogni altra persona convivente con l'assicurato (che appartiene allo stato di famiglia dell'assicurato).

› Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione con Genertel, cioè Mediobanca Premier, per conto dell'assicurato/aderente.

› Data di scadenza del mutuo

La data di scadenza dell'ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario.

› Dichiarazione di Adesione

Il documento che l'assicurato firma e consegna a Mediobanca Premier per aderire alla polizza collettiva.

› Disoccupazione

La condizione in cui si trova l'assicurato, lavoratore dipendente privato, quando:

- cessa la sua normale attività lavorativa, ossia l'attività, retribuita o comunque fonte di reddito, che l'assicurato svolge immediatamente prima del sinistro (licenziamento), o un'attività analoga, retribuita o

comunque fonte di reddito, tale da non modificare le sue possibilità economiche;

- non svolge altre attività che generano un reddito o un guadagno e che lo impegnano per 16 ore o più a settimana;
- è iscritto presso un centro per l'impiego in Italia;
- non rifiuta senza motivo eventuali offerte di lavoro.

› Durata del mutuo

La durata del periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula e la data di scadenza del mutuo, espressa in mesi interi approssimando all'intero superiore.

› Genertel

Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.

› Indennizzo

La somma che Genertel deve all'assicurato quando si verifica un sinistro coperto dalla polizza.

› Lavoratore autonomo

La persona fisica che esercita un'attività lavorativa regolare che comporta la denuncia di almeno uno tra i redditi sotto elencati:

- reddito agrario¹;
- redditi di lavoro autonomo²;
- redditi di impresa³;
- redditi che derivano dalla partecipazione in società di persone.

Per rientrare in questa categoria, ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), la persona non deve percepire una pensione o un reddito da lavoro dipendente.

› Lavoratore dipendente

La persona fisica impiegata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica e in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, che prevede un obbligo di prestazione di almeno 16 ore a settimana. Sono esclusi i soggetti classificati come non lavoratori o lavoratori autonomi.

Fermo quanto indicato sopra, Genertel considera Lavoratori Dipendenti anche quelli inquadri:

- con contratti di apprendistato;
- con contratti di somministrazione lavoro;
- con contratti a chiamata.

Il contratto di lavoro deve sempre essere regolato dalla legge italiana.

› Lavoratore dipendente privato

Il lavoratore dipendente che non rientra nella definizione di lavoratore dipendente pubblico.

1 Art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche;

2 Art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche;

3 Art. 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche;

› **Lavoratore dipendente pubblico**

La persona fisica impiegata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di Enti Pubblici in base a un contratto di lavoro subordinato del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, con prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, esclusi i lavoratori equiparati ai lavoratori autonomi. Genertel considera Lavoratori dipendenti pubblici anche i lavoratori alle dipendenze di Enti sottoposti alla disciplina del parastato (L. 70/1975).

› **Mediobanca Premier:**

Mediobanca Premier S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 - 20158 Milano (Italia), iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi; l'istituto di credito, contraente della polizza collettiva, che ha erogato il mutuo a favore dell'assicurato.

› **Mutuo**

Contratto stipulato tra Mediobanca Premier e l'assicurato, con cui Mediobanca Premier concede all'assicurato un finanziamento a medio o lungo termine, con la garanzia di un'ipoteca di primo grado su un bene immobile.

› **Non lavoratore**

Ogni persona fisica che non rientra nelle definizioni di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo. Sono considerati non lavoratori anche:

- a) i lavoratori dipendenti con contratti di prestazione occasionale o che sono retribuiti attraverso il libretto famiglia;
- b) i pensionati (anche se contestualmente svolgono un'attività lavorativa);
- c) i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro che prevedono un obbligo di prestazione settimanale inferiore a 16 ore;
- d) i lavoratori con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

› **PEC**

PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

› **Periodo di carenza**

Periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza

della polizza e il giorno in cui la copertura assicurativa diventa effettiva.

› **Periodo di franchigia assoluta**

Periodo di tempo, immediatamente successivo a un sinistro, per il quale Genertel non riconosce alcun indennizzo.

› **Periodo di riquilificazione**

Periodo di tempo che deve passare tra un sinistro e l'altro perché il nuovo sinistro sia indennizzabile. Durante questo periodo, l'assicurato deve tornare a svolgere una normale attività lavorativa come lavoratore dipendente privato, assunto continuativamente per l'intero periodo, e aver superato il periodo di prova. Con "normale attività lavorativa" si intende l'attività, retribuita o comunque fonte di reddito, che l'assicurato svolge immediatamente prima del sinistro (licenziamento), o un'attività analoga, retribuita o comunque fonte di reddito, tale da non modificare le sue possibilità economiche.

› **Polizza**

Contratto di assicurazione.

› **Polizza collettiva**

Il documento che prova l'assicurazione stipulata dal contraente (in questo caso Mediobanca Premier) nell'interesse dell'aderente/assicurato.

› **Premio**

La somma che il contraente deve a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Mediobanca Premier paga a Genertel il premio relativo alla posizione assicurativa dell'assicurato. L'assicurato lo restituisce a Mediobanca Premier mensilmente o in un'unica soluzione, secondo le modalità concordate.

› **Provvigioni**

Importo corrisposto all'intermediario come remunerazione.

› **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

› **Sinistro**

L'evento dannoso per il quale Genertel presta l'assicurazione.

NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di adesione e pagamento dei premi

Che cos'è il prodotto assicurativo *Assicurazione Lavoro - Perdita d'Impiego*

Il prodotto assicurativo *Assicurazione Lavoro - Perdita d'Impiego* è una polizza collettiva, di cui Mediobanca Premier è la contraente, **stipulata da Mediobanca Premier nell'interesse dei propri clienti**. È rivolta ai **lavoratori dipendenti del settore privato che stipulano con Mediobanca Premier un contratto di mutuo garantito da un'ipoteca di primo grado su un bene immobile**.

I clienti di Mediobanca Premier possono scegliere di **aderire individualmente alla polizza in modo facoltativo quando stipulano il mutuo**. La persona che aderisce lo fa per tutelarsi in caso di temporanea difficoltà nel pagare le rate del mutuo a seguito di una perdita d'impiego. Con questa polizza Genertel si impegna a pagare all'assicurato/aderente (d'ora in avanti semplicemente "assicurato") le rate del mutuo successive al licenziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione.

Come aderire alla polizza

Per aderire alla polizza collettiva, l'assicurato deve firmare e consegnare a Mediobanca Premier la dichiarazione di adesione prima della stipula del mutuo.

Mediobanca Premier paga a Genertel il premio relativo alla posizione assicurativa dell'assicurato. Per rendere efficace la polizza, l'assicurato deve anche restituire il premio a Mediobanca Premier.

Modalità di pagamento del premio

L'assicurato può scegliere di restituire il premio a Mediobanca Premier:

- mensilmente (**Premio mensile**);
- in un'unica soluzione alla stipula del mutuo (**Premio unico anticipato**) per un massimo di 10 anni. Se il mutuo dura di più, passati i primi 10 anni l'assicurato aggiunge i premi per i taciti rinnovi successivi, di 2 anni in 2 anni, fino a coprire l'intera durata del mutuo. Se gli anni totali sono dispari, l'ultimo premio di rinnovo è per un solo anno.

A seconda dell'opzione che l'assicurato sceglie per restituire il premio, Mediobanca Premier paga il premio a Genertel:

- **di anno in anno, in caso di premio mensile;**
- **in un'unica soluzione alla stipula del mutuo, in caso di premio unico anticipato.** In tal caso, all'adesione Mediobanca Premier paga il premio per un massimo di 10 anni. Come indicato anche sopra, se il mutuo dura di più, passati i primi 10 anni Mediobanca Premier aggiunge i premi per i taciti rinnovi successivi, di 2 anni in 2 anni, fino a coprire l'intera durata del mutuo. Se gli anni totali sono dispari, l'ultimo premio è per un solo anno.

Genertel calcola il premio, a seconda della modalità di restituzione scelta dall'assicurato, nei modi indicati sotto.

- **Premio mensile.**

Per calcolare il premio mensile, Genertel moltiplica ogni 100 euro di capitale finanziato con il mutuo per un coefficiente di 0,274 (comprensivo di imposte e provvigioni) e divide il risultato per 12.

- **Premio unico anticipato.**

Se il mutuo ha una **durata minore o uguale a 10 anni:**

- Per calcolare il premio unico, Genertel moltiplica ogni 100 euro di capitale finanziato con il mutuo per il numero di anni di durata del mutuo e per un coefficiente di 0,184 (comprensivo di imposte e provvigioni).

Se il mutuo ha una **durata maggiore di 10 anni:**

- Genertel calcola il premio per i primi 10 anni moltiplicando ogni 100 euro di capitale finanziato con il mutuo per 10 e per un coefficiente di 0,184 (comprensivo di imposte e provvigioni);

- al termine di questo periodo, in assenza di disdetta da parte dell'assicurato o di Genertel ai sensi dell'art. 7 che segue, Genertel calcola il premio per i taciti rinnovi successivi di 2 anni in 2 anni a condizioni di premio invariate, ossia moltiplicando ogni 100 euro di capitale finanziato con il mutuo per 2 e per il coefficiente di 0,184 (comprensivo di imposte e provvigioni);
- se gli anni totali sono dispari, in assenza di disdetta da parte dell'assicurato o di Genertel ai sensi dell'art. 7 che segue, Genertel calcola il premio per l'eventuale ultimo anno residuo a condizioni di premio invariate, ossia moltiplicando ogni 100 euro di capitale finanziato con il mutuo per il coefficiente di 0,184 (comprensivo di imposte e provvigioni).



COME FACCIAMO A VERIFICARE QUALE MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO HO SCELTO?

Puoi trovare le informazioni che ti servono nella dichiarazione di adesione alla polizza collettiva.

COSA FACCIAMO SE MI SERVONO INFORMAZIONI SUI RIMBORSI DI PREMIO?

Per dettagli sui rimborsi e per sapere in quali casi Genertel li prevede, vedi più avanti nelle Norme Comuni gli articoli dal 5 al 12.

Se hai bisogno di informazioni su un rimborso specifico, contatta direttamente Mediobanca Premier. Puoi farlo in diversi modi:

- compilando il form di contatto disponibile sul sito istituzionale di Mediobanca Premier, nella tua Area Riservata;
- scrivendo a Mediobanca Premier - Viale Luigi Bodio 37 - Palazzo 4 - 20158 Milano;
- recandoti in filiale o telefonando al Servizio Clienti di Mediobanca Premier.



COME SI CALCOLA IL PREMIO DELL'ASSICURAZIONE? UN ESEMPIO.

Capitale finanziato: **100.000 euro**

Durata del mutuo: **15 anni**

Premio mensile. Coefficiente: 0,274%

Premio mensile: $100.000 \text{ euro} * 0,274\% / 12 = 22,83 \text{ euro}$

Numero totale di rate: $12 * 15 = 180$

Premio totale: $(22,83 \text{ euro} * 12 * 10) + (22,83 \text{ euro} * 12 * 2) + (22,83 \text{ euro} * 12) = 2739,60 \text{ euro} + 1.095,84 \text{ euro} + 273,96 \text{ euro} = 4.109,40 \text{ euro}$

Premio unico anticipato. Coefficiente: 0,184%

Premio unico anticipato per 10 anni: $100.000 \text{ euro} * 0,184\% * 10 = 1.840,00 \text{ euro}$

Premio per ciascuno dei 2 bienni successivi: $100.000 \text{ euro} * 0,184\% * 2 = 368,00 \text{ euro}$

Premio per l'ultimo anno (gli anni totali sono dispari): $100.000 \text{ euro} * 0,184\% = 184,00 \text{ euro}$

Premio totale: $1.840,00 \text{ euro} + 2 * 368,00 \text{ euro} + 184,00 \text{ euro} = 2.760 \text{ euro}$

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 – Decorrenza e durata dell'assicurazione

Quando comincia l'assicurazione

Se l'assicurato firma e consegna a Mediobanca Premier la dichiarazione di adesione ed effettua il pagamento del premio secondo le modalità stabilite, **le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo, ferme le carenze previste.**

Periodo di carenza

La carenza è il periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza della polizza e il giorno in cui l'assicurazione diventa effettiva.

La polizza prevede un **periodo iniziale di carenza di 120 giorni**. Di conseguenza, Genertel paga l'indennizzo solo se il datore di lavoro ha inviato all'assicurato la lettera di licenziamento, o una comunicazione equivalente, dopo i primi 120 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Quanto dura l'assicurazione

L'assicurazione **termina alla data di scadenza del mutuo**, senza bisogno che l'assicurato dia disdetta. Se il mutuo dura più di 10 anni, l'adesione ha una **durata iniziale di 10 anni, con successivi taciti rinnovi** di 2 anni in 2 anni. Se gli anni totali del mutuo sono dispari, l'ultimo tacito rinnovo è di un anno solo, allo scopo di coprire l'intera durata del mutuo. La data di scadenza dell'assicurazione rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario.

Art. 3 – Risoluzione anticipata della polizza

In quali casi la polizza si risolve prima della scadenza

Genertel prevede la **risoluzione della polizza prima della scadenza concordata** nei seguenti casi:

- a) se l'assicurato esercita il diritto di **ripensamento nei primi 60 giorni**, ai sensi dell'art. 5 che segue, la polizza si risolve con effetto dal giorno di decorrenza della polizza;
- b) se l'assicurato invia la **disdetta annuale**, o se Genertel o l'assicurato inviano la **disdetta in occasione del tacito rinnovo**, ai sensi degli artt. 6 e 7 che seguono, la polizza si risolve con effetto dalle 24 del giorno in cui scade l'annualità assicurativa in corso (o dalle 24 del giorno in cui la polizza scade, se la scadenza coincide con un eventuale tacito rinnovo; in questo caso il tacito rinnovo previsto non avviene);
- c) se l'assicurato **estingue il mutuo** in anticipo, ai sensi dell'art. 8 che segue, e non chiede di mantenere attiva la polizza, la polizza si risolve con effetto dalle 24 del giorno di estinzione;
- d) se l'assicurato **trasferisce il mutuo** presso un'altra banca e non chiede di mantenere attiva la polizza, ai sensi dell'art. 8 che segue, la polizza si risolve con effetto dalle 24 del giorno di trasferimento;
- e) se **un terzo si accolla il mutuo**⁴, ai sensi dell'art. 10 che segue, la polizza si risolve con effetto dalle 24 del giorno dell'accollo;
- f) se Mediobanca Premier chiede la cessazione della polizza, ai sensi dell'art. 11 che segue, la polizza si risolve con effetto **dalle 24 del giorno in cui Genertel riceve la comunicazione da parte di Mediobanca Premier**;
- g) se l'assicurato consegue la **pensione di vecchiaia o la pensione anticipata**, ai sensi dell'art. 12 che segue, la polizza si risolve con effetto dalle 24 del giorno in cui l'assicurato consegue la pensione o, se posteriore, dal giorno in cui l'assicurato lo comunica a Genertel, anche per il tramite di Mediobanca Premier;
- h) se **Genertel esercita il diritto di annullamento o recesso** a seguito di inassicurabilità, ai sensi dell'art. 12 che segue, la polizza si risolve con effetto dal giorno di decorrenza in caso di annullamento, o dalle 24 del giorno in cui Genertel viene a conoscenza del reale stato delle cose in caso di recesso.

Se al momento della risoluzione c'è una quota di premio pagata e non goduta, Genertel la rimborsa al netto delle imposte. I dettagli sui possibili rimborsi si trovano negli articoli che seguono, dal 5 al 12.

» DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 – Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, **esclusi Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Regioni della Crimea, Zaporiz'zja, Cherson, Doneck e Lugansk, Russia, Siria e Venezuela**. Il contratto di lavoro dell'assicurato deve però essere regolato dalla legge italiana.

» CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 – Diritto di ripensamento dopo l'adesione da parte dell'assicurato

Modi e tempi per esercitare il diritto al ripensamento

L'assicurato può recedere dalla polizza **entro 60 giorni** dal giorno in cui stipula il mutuo. Può farlo:

- tramite **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno, da inviare a Genertel SAP Danni - via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV);

⁴ Art. 1273 del Codice Civile, "Accollo"

- via **PEC**, scrivendo a genertel@pec.genertel.it.

Per l'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini previsti fanno fede la data del timbro postale o quella di invio della PEC.

Da quando ha effetto il ripensamento?

Il ripensamento ha effetto **dal giorno in cui l'assicurato effettua la richiesta**.

C'è un rimborso?

Se l'assicurato ha già restituito il premio, in tutto o in parte, riceve il **rimborso del premio pagato, al netto delle imposte, per il tramite di Mediobanca Premier**. Genertel calcola il rimborso a partire dal giorno di decorrenza della polizza. **Genertel effettua il rimborso entro 30 giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione**.

Art. 6 – Disdetta annuale da parte dell'assicurato

Modi e tempi per dare disdetta a ogni scadenza annuale

L'assicurato può disdire la polizza in ogni momento, con un **preavviso di almeno 60 giorni** rispetto al giorno di scadenza dell'annualità assicurativa in corso. Può inviare la disdetta:

- tramite **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno, da inviare a Genertel SAP Danni - via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV);
- via **PEC**, scrivendo a genertel@pec.genertel.it.

Da quando ha effetto la disdetta?

La disdetta ha effetto **dalle 24 del giorno in cui scade l'annualità assicurativa in corso**.

C'è un rimborso?

Se l'assicurato ha scelto il **premio mensile**, cessa per lui l'obbligo di restituire a Mediobanca Premier le rate di premio successive.

Se l'assicurato ha scelto il **premio unico**, riceve il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte per il tramite di Mediobanca Premier.

Art. 7 – Disdetta al momento del tacito rinnovo da parte dell'assicurato e di Genertel

Modi e tempi per dare disdetta al momento del tacito rinnovo

L'assicurato, mediante l'esercizio della facoltà di disdetta, può evitare il tacito rinnovo del contratto. L'assicurato può disdire la polizza a **ogni tacito rinnovo**, comunicandolo a Genertel con un **preavviso di almeno 60 giorni** rispetto al giorno di scadenza, in uno dei seguenti modi:

- tramite **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno, da inviare a Genertel SAP Danni - via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV);
- via **PEC**, scrivendo a genertel@pec.genertel.it.

Genertel può disdire la polizza a ogni tacito rinnovo solo ed esclusivamente per eventi straordinari e imprevedibili che alterano gravemente il rapporto contrattuale. Genertel comunica la disdetta all'assicurato tramite lettera raccomandata o PEC con un **preavviso di almeno 60 giorni** rispetto al giorno di scadenza.

Da quando ha effetto la disdetta?

La disdetta ha effetto **dalle 24 del giorno in cui scade la polizza: il tacito rinnovo non avviene**.

È previsto un rimborso?

Non è previsto un rimborso. Per l'assicurato **cessa l'obbligo di restituire le rate di premio successive**.

Art. 8 – Estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo da parte dell'assicurato

Se l'assicurato estingue il mutuo in anticipo rispetto alla scadenza, o lo trasferisce presso un'altra banca, Genertel **risolve la polizza dal giorno di estinzione o di trasferimento**.

C'è un rimborso?

Quando risolve la polizza, Genertel rimborsa il premio non goduto al netto delle imposte.

Se l'assicurato ha scelto il **premio mensile**, cessa per lui l'obbligo di restituire le rate di premio successive.

Se l'assicurato ha scelto il **premio unico** e non chiede di mantenere attiva la polizza, riceve il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte per il tramite di Mediobanca Premier.

Come si calcola il rimborso?

Genertel calcola l'importo da rimborsare secondo la formula che segue:

$$R = (P/1,025) * ((N-K)/N)$$

Dove:

R = importo da rimborsare al netto delle imposte (pari al 2,5%);

P = premio finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni;

N = durata originaria della polizza espressa in mesi interi (fino a 120 mesi per la prima stipula, 24 per i taciti rinnovi biennali, 12 in caso di tacito rinnovo annuale);

K = durata del periodo di assicurazione goduto espressa in mesi interi, conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione.



ESEMPIO DI RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE TOTALE O TRASFERIMENTO DEL MUTUO

PREMIO UNICO ANTICIPATO

N (durata originaria della copertura espressa in mesi interi): 120

Data decorrenza polizza: 15/01/2022

Data estinzione polizza: 15/01/2027

Data scadenza polizza: 15/01/2032

K (durata del periodo di assicurazione goduto espressa in mesi interi, conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione): 61

P (Premio finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni): 1.840,00 euro

(P/1,025): 1.795,12 euro

((N-K)/N): 0,491666667

R importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 2,5%): 882,60 euro

Opzione di mantenimento della polizza

Quando l'assicurato trasferisce o estingue il mutuo, se non vuole che la polizza si risolva, può chiedere che resti attiva, alle medesime condizioni, fino alla scadenza del periodo per cui ha pagato il premio. Eventuali rinnovi successivi non sono previsti. **Genertel prevede questa opzione solo se l'assicurato ha scelto il premio unico.**

Per beneficiare di questa opzione, l'assicurato deve comunicare la sua decisione a Mediobanca Premier con un preavviso di almeno 15 giorni dal giorno in cui trasferisce o estingue il mutuo, tramite una richiesta scritta accompagnata dal proprio documento d'identità. Mediobanca Premier lo comunica a sua volta a Genertel.

La prestazione assicurata è sempre commisurata al piano di ammortamento originario del mutuo. Pertanto, in caso di sinistro, Genertel paga gli indennizzi sempre in base all'importo delle rate di mutuo previste dal piano di ammortamento originario, salvo che in precedenza non si sia verificato uno dei casi previsti dal successivo art. 9; in tal caso, il piano di ammortamento in base al quale Genertel quantifica gli indennizzi resta quello in vigore al momento dell'ultima estinzione parziale o riduzione del capitale finanziato.

Art. 9 - Estinzione parziale del mutuo e riduzione del capitale finanziato

Se l'assicurato estingue il mutuo parzialmente, o se il mutuo prevede l'erogazione in tranches del capitale finanziato e l'assicurato rinuncia a una o più delle tranches previste, la polizza resta attiva. Il piano di ammortamento di riferimento, in base al quale Genertel quantifica gli indennizzi in caso di sinistro, si adegua a quello in vigore al momento dell'evento di estinzione parziale o di riduzione del capitale finanziato.

C'è un rimborso?

Se l'assicurato ha scelto il **premio unico**, Genertel gli rimborsa, tramite Mediobanca Premier, la parte pro quota del premio.

Come si calcola il rimborso?

Genertel calcola il rimborso secondo la formula che segue:

$$R = (P/1,025)^*((V/DO)^*((N-K)/N))$$

dove:

R = importo da rimborsare al netto delle imposte (pari al 2,5%);

P = premio finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni;

V = capitale versato per l'estinzione parziale;

DO = importo iniziale finanziato (se in precedenza ci sono state altre estinzioni parziali, con DO si intende l'importo residuo dopo l'ultima di esse);

N = durata originaria della polizza espressa in mesi interi (fino a 120 mesi per la prima stipula, 24 per i taciti rinnovi biennali, 12 in caso di tacito rinnovo annuale);

K = durata del periodo di assicurazione goduto espressa in mesi interi, conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione.



ESEMPIO DI RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE PARZIALE DEL MUTUO

PREMIO UNICO ANTICIPATO

Se l'assicurato ha scelto il premio unico, Genertel rimborsa a Mediobanca Premier, che ha pagato il premio per la posizione assicurativa dell'assicurato, la parte pro quota del premio.

N (durata originaria della polizza, espressa in mesi interi): 120

data di decorrenza della polizza: 15/01/2022

data di estinzione del mutuo: 15/01/2027

data di scadenza della polizza: 15/01/2032

K (durata del periodo di assicurazione goduto, espressa in mesi interi, conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione): 61

V (capitale versato per l'estinzione parziale): 10.000 euro

DO (importo iniziale finanziato): 100.000 euro

P (Premio finito anticipato comprensivo di imposte e provvigioni): 1.840,00 euro

(P/1,025): 1.795,12

((N-K)/N): 0,491666667

R importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 2,5%): 88,26 euro

Cosa accade in caso di pagamento mensile

Se l'assicurato ha scelto il **premio mensile**:

- Genertel rimborsa pro quota a Mediobanca Premier il premio pagato per l'annualità in corso e ricalcola il premio annuo a partire dalla prima scadenza annuale successiva;
- per l'assicurato, che restituisce alla banca il premio mensilmente, la rata mensile si riduce già dalla prima scadenza mensile successiva all'estinzione parziale.

Genertel calcola il nuovo premio mensile in questo modo:

- riceve da Mediobanca Premier il capitale residuo al momento dell'estinzione parziale;
- a questo importo sottrae la quota che l'assicurato ha versato alla banca per l'estinzione parziale, per calcolare il nuovo capitale residuo;
- determinato il nuovo capitale residuo, moltiplica ogni 100 euro da cui è composto per il coefficiente di 0,274 (comprensivo di imposte e provvigioni);
- divide il risultato per 12.



ESEMPIO DI RIDUZIONE DELLA RATA IN CASO DI PAGAMENTO MENSILE

DO (importo iniziale finanziato): 100.000 euro

Dr (debito residuo al momento dell'estinzione parziale): 80.000 euro

V (capitale versato per l'estinzione parziale): 10.000 euro

Importo finanziato residuo: 80.000 - 10.000 = 70.000 euro

Coefficiente: 0,274%

Premio mensile iniziale: 100.000 euro * 0,274% / 12 = 22,83 euro

Premio mensile dopo l'estinzione parziale: 70.000 euro * 0,274% / 12 = 16,00 euro

Art. 10 – Accollo del mutuo

Se un terzo si accolla il mutuo, Genertel **risolve la polizza dalle 24 del giorno di efficacia dell'accollo.**

C'è un rimborso?

Quando risolve la polizza, Genertel rimborsa il premio non goduto al netto delle imposte. Per calcolare il rimborso, Genertel usa le stesse formule di rimborso previste in caso di estinzione totale o trasferimento del mutuo, **conteggiando per intero il mese in corso.**

Se l'assicurato ha scelto il **premio mensile**, cessa per lui l'obbligo di restituire le rate di premio successive.

Se l'assicurato ha scelto il **premio unico**, riceve il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte per il tramite di Mediobanca Premier.

Cosa deve fare l'assicurato per comunicare l'accollo a Genertel?

L'assicurato non deve fare nulla: in questo caso Mediobanca Premier comunica a Genertel che c'è stato un accollo di mutuo.

Art. 11 - Recesso da parte di Mediobanca Premier

Mediobanca Premier può chiedere a Genertel la cessazione dell'assicurazione se decide di chiudere il mutuo perché l'assicurato è insolvente nei suoi confronti. Un assicurato è considerato insolvente se smette di pagare a Mediobanca Premier le rate del mutuo ancora dovute.

Da quando ha effetto il recesso?

La polizza si risolve **alle 24 del giorno in cui Genertel riceve la comunicazione da parte di Mediobanca Premier.**

C'è un rimborso?

Quando risolve la polizza, Genertel rimborsa il premio non goduto al netto delle imposte. Per calcolare il rimborso, Genertel usa le stesse formule di rimborso previste in caso di estinzione totale o trasferimento del mutuo, **conteggiando per intero il mese in corso.**

Se l'assicurato ha scelto il **premio mensile**, cessa per lui l'obbligo di restituire le rate di premio successive.

Se l'assicurato ha scelto il **premio unico**, riceve il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte per il tramite di Mediobanca Premier.

Art. 12 – Inassicurabilità

L'inassicurabilità si verifica quando l'assicurato non ha i requisiti previsti nella sezione 1 – Persone assicurabili che segue. Quando viene a conoscenza del fatto che l'assicurato non ha tali requisiti, Genertel:

a) **annulla** la polizza se valgono le due condizioni sotto:

1. l'assicurato non ha mai avuto tali requisiti;
2. l'adesione è la conseguenza di un errore in buona fede;

b) esercita il diritto di **recesso** in tutti gli altri casi;

e informa l'assicurato con una comunicazione scritta.

Genertel non è mai tenuta a pagare eventuali sinistri avvenuti nel periodo in cui l'assicurato è privo dei requisiti di assicurabilità.



ALCUNI ESEMPI DI INASSICURABILITÀ

A titolo esemplificativo, non hanno i requisiti di assicurabilità:

- un lavoratore autonomo che, al momento dell'adesione, viene classificato per errore come lavoratore dipendente (causa di annullamento della polizza);
- un assicurato lavoratore dipendente quando diventa lavoratore autonomo;
- un assicurato lavoratore dipendente quando consegue la pensione anticipata.

Da quando hanno effetto l'annullamento o il recesso?

L'**annullamento** ha effetto dal **giorno di decorrenza** dell'assicurazione.

Il **recesso** ha effetto **dalle 24 del giorno in cui Genertel viene a conoscenza del reale stato delle cose** (ad esempio in occasione della denuncia di un sinistro, o su diretta comunicazione dell'assicurato). Se l'assicurato consegue la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata, l'assicurazione si risolve con effetto dalle 24 del giorno di pensionamento o, se posteriore, dalle 24 del giorno in cui l'assicurato invia la comunicazione a Genertel.

C'è un rimborso?

In caso di **annullamento** Genertel rimborsa all'assicurato, per il tramite di Mediobanca Premier, **tutto il premio pagato**.

In caso di **recesso** Genertel rimborsa il premio non goduto al netto delle imposte. Per il calcolo Genertel usa le stesse formule previste in caso di estinzione totale o trasferimento del mutuo, conteggiando per intero il mese in corso. In questo caso:

- se l'assicurato ha scelto il **premio mensile**, cessa per lui l'obbligo di restituire le rate di premio successive;
- se l'assicurato ha scelto il **premio unico**, riceve il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte per il tramite di Mediobanca Premier.

Tipo di operazione	Casi previsti	Data di effetto dell'operazione	Rimborso
Annullamento	L'assicurato non è mai stato assicurabile e l'adesione è la conseguenza di un errore in buona fede	Dal giorno di decorrenza della polizza	Tutto il premio pagato
Recesso	Tutti gli altri casi di inassicurabilità	Dalle ore 24 del giorno in cui Genertel viene a conoscenza del reale stato delle cose. In caso di pensione di vecchiaia o anticipata, dalle ore 24 del giorno di pensionamento o, se posteriore, dalle 24 del giorno in cui l'assicurato lo comunica a Genertel.	Premio non goduto al netto delle imposte, conteggiando per intero il mese in corso

Art. 13 - Mutui cointestati

Se il mutuo è cointestato tra due persone, può assicurarsi un solo cointestatario o possono assicurarsi entrambi. Se si assicurano entrambi, per ciascun assicurato Genertel calcola il premio e l'eventuale indennizzo per intero. Per aderire alla polizza, ciascun cointestatario deve sottoscrivere un proprio modulo di adesione alla polizza e deve essere assicurabile ai sensi della Sezione 1 - Persone assicurabili - che segue. Ogni adesione è indipendente, pertanto l'eventuale ripensamento da parte di uno dei due cointestati assicurati non ha effetto sull'adesione dell'altro.

Art. 14 - Sospensione temporanea della polizza

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della polizza.

Art. 15 - Dichiarazioni dell'aderente/assicurato - Variazioni del rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni dell'aderente/assicurato sui dati e le informazioni richiesti. L'aderente/assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati nella dichiarazione di adesione.

L'aderente/assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare.

Se l'aderente/assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può**:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁵.

⁵ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

Genertel può trattenere i premi già incassati e il premio per il periodo di assicurazione in corso.

L'aderente/assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso della polizza la situazione considerata al momento in cui la polizza ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**). Se l'aderente/assicurato non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo**⁶.

L'aderente/assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso della polizza la situazione considerata al momento in cui la polizza ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di premio successivo alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor premio o recedere dalla polizza⁷.

Ricordati di avvisare Genertel se cambi lavoro, o se diventi lavoratore autonomo, dipendente pubblico o non lavoratore!



Art. 16 – Altre assicurazioni

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel tutte le altre assicurazioni esistenti a copertura dello stesso rischio, come previsto dal Codice Civile⁸.

Art. 17 – Onere della prova

Chi chiede l'indennizzo deve anche provare i fatti su cui si fonda il suo diritto⁹ in base a quanto indicato nella polizza.

Art. 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative a questa polizza da parte dell'assicurato devono essere inviate in forma scritta.

Per inviare eventuali comunicazioni scritte all'assicurato, compresi i promemoria delle scadenze in occasione dei taciti rinnovi, Genertel utilizza l'ultimo domicilio che l'assicurato le ha fornito.

IMPORTANTE: ricordati di informare Genertel se cambi indirizzo o recapito, o non potrai ricevere le comunicazioni relative alla tua polizza.



Art. 19 – Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Alla polizza si applica la legge italiana. La polizza è soggetta a imposta sulle assicurazioni ai sensi di legge¹⁰. Gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative alla polizza, Genertel utilizza solo la lingua italiana.

Art. 20 – Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel rimborsa i premi e paga i sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto. Genertel corrisponde ogni indennizzo liquidabile in Italia e in euro.

Art. 21 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

⁶ Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

⁷ Art. 1897 "Diminuzione del Rischio"

⁸ Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁹ Art. 2697 del Codice Civile "Onere della prova"

¹⁰ Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni

**COME POSSO
PRESENTARE I
RECLAMI E RISOLVERE
LE CONTROVERSIE?**

Art. 22 – Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo reclami@genertel.it.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 23 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, l'assicurato deve rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

L'assicurato può attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, l'assicurato può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 24 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi, per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati

Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofornice, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > PERSONE ASSICURABILI

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 – Persone assicurabili

Questa polizza è dedicata alle **persone fisiche che stipulano un mutuo con Mediobanca Premier** e che:

- al momento dell'adesione hanno un'età compresa tra i **18 e i 64 anni**, e in ogni caso stipulano un mutuo che scade prima che compiano 75 anni;
- lavorano come **dipendenti privati**;
- sono assunti con un **contratto regolato dalla legge italiana**.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.2 – Persone non assicurabili

Fermo quanto previsto all'art. 1.1, **non sono assicurabili** le persone che:

- percepiscono una **pensione**;
- hanno un contratto di lavoro dipendente che li obbliga a una **prestazione inferiore a sei-dici ore a settimana**;
- lavorano alle **dipendenze di congiunti**.

La copertura assicurativa cessa di avere efficacia dalle 24 del giorno in cui l'assicurato consegue la **pensione di vecchiaia o la pensione anticipata**. Quando consegue la pensione, l'assicurato deve comunicarlo subito a Genertel per poter avere un rimborso di premio.

Genertel non è mai tenuta a pagare eventuali sinistri avvenuti quando l'assicurato è privo dei requisiti di assicurabilità.

SEZIONE 2 > PERDITA D'IMPIEGO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

Con questa garanzia, dedicata ai lavoratori dipendenti del settore privato che stipulano un mutuo con Mediobanca Premier, Genertel assicura il rischio di disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Genertel si impegna a pagare all'assicurato le rate del mutuo successive al licenziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione, entro i limiti previsti dalla polizza.

La garanzia opera solo se l'assicurato, al momento del sinistro, è un lavoratore dipendente privato che:

- a) è assunto con un **rapporto di lavoro regolato dalla legge italiana**;
- b) ha **concluso e superato il periodo di prova**;
- c) è **assunto in modo continuativo da almeno 12 mesi**. Ai fini di questo calcolo, Genertel non tiene conto di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro inferiori a 2 settimane. Per i sinistri successivi al primo, Genertel integra questa condizione o la sostituisce – nei casi previsti – con il periodo di riqualificazione di 180 giorni descritto all'art. 2.4.

Dopo il licenziamento, per rendere effettiva la disoccupazione e far sì che la garanzia possa operare, l'assicurato:

- d) non deve svolgere altre attività che generano un reddito o un guadagno e che lo impegnano per più di **16 ore a settimana**;
- e) deve iscriversi a un centro per l'impiego;
- f) non deve rifiutare senza motivo eventuali offerte di lavoro.

Art. 2.2 – Massimale

L'importo di ciascun indennizzo è pari a quello previsto nel piano di ammortamento per ciascuna rata di mutuo, con un **limite massimo di 2.000 euro per ciascuna rata**. Se l'assicurato è intestatario di più mutui, il limite di 2.000 euro va considerato un limite complessivo per tutti. Il piano di ammortamento di riferimento, in base al quale Genertel quantifica gli indennizzi, è quello originario del mutuo, e si aggiorna solo in caso di estinzione parziale o di riduzione del capitale finanziato (cfr. Norme Comuni - Art. 9).

Numero massimo di rate indennizzabili

Per ciascun sinistro e per ciascun assicurato, Genertel indennizza al massimo:

- 18 rate di mutuo se l'assicurato ha fino a 54 anni di età;
- 17 rate di mutuo se l'assicurato ha 55 anni di età;
- 16 rate di mutuo se l'assicurato ha 56 anni di età;
- 15 rate di mutuo se l'assicurato ha 57 anni di età;
- 14 rate di mutuo se l'assicurato ha 58 anni di età;
- 13 rate di mutuo se l'assicurato ha 59 anni di età;
- 12 rate di mutuo se l'assicurato ha dai 60 anni di età in su.

Se si verifica più di un sinistro, Genertel indennizza fino a un **massimo di 36 rate complessive** per tutta la durata della polizza.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 – Esclusioni

La garanzia non opera se:

- a) al momento dell'adesione l'assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- b) la disoccupazione è la conseguenza di una delle seguenti cause:
 1. licenziamento per giusta causa;
 2. licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
 3. licenziamento disciplinare;
 4. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza che deriva dalle tre contestazioni elencate sopra (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
 5. superamento del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia¹¹;
 6. pensionamento o prepensionamento;
- c) la disoccupazione è il risultato di un evento programmato in base alla natura del rapporto di lavoro (es. termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di un contratto di inserimento o apprendistato, interruzione di un lavoro a progetto ecc.);
- d) l'assicurato risolve il rapporto di lavoro per sua volontà;
- e) la disoccupazione è la conseguenza di un licenziamento tra congiunti.

Art. 2.4 – Periodo di riqualificazione per le denunce successive alla prima

Dopo la prima denuncia di sinistro, l'assicurato può presentare la denuncia di un altro sinistro solo dopo un certo periodo di tempo, detto **periodo di riqualificazione**. Il periodo di riqualificazione è un periodo di tempo che deve passare tra un sinistro e l'altro perché il nuovo sinistro sia indennizzabile. Tale periodo ha una durata minima di **180 giorni consecutivi**. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo della durata del periodo, può partire solo dopo che:

- Genertel ha definitivamente liquidato il sinistro precedente;
- l'assicurato ha denunciato il sinistro precedente, se tale sinistro è avvenuto durante il periodo di carenza iniziale (e non poteva quindi prevedere alcuna liquidazione).

Durante il periodo di riqualificazione, l'assicurato deve:

- tornare ad essere un lavoratore dipendente privato;
- essere assunto in modo continuativo per l'intero periodo;
- concludere e superare il periodo di prova (prima della fine del periodo di riqualificazione stesso).

Art. 2.5 – Franchigia

La polizza prevede un periodo di **franchigia assoluta di 45 giorni consecutivi**. La franchigia assoluta è il periodo di tempo, che segue immediatamente un sinistro, per il quale Genertel non riconosce alcun indennizzo. Di conseguenza, **Genertel non indennizza le rate del mutuo che scadono nei primi 45 giorni consecutivi di disoccupazione**.

Il conteggio del periodo di franchigia parte **dal primo giorno di inattività lavorativa**, che Genertel desume dalla lettera di licenziamento (o da una comunicazione equivalente).

¹¹ Artt. 2110 e 2118 del Codice Civile;



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di indennizzo

Per avviare la procedura e ricevere informazioni:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistrimbpremier@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio, chiama il numero telefonico dedicato **+39.040.20.20.450** del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 3.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 – Modalità per la denuncia del sinistro

Modalità di denuncia

Quando avviene un sinistro, l'assicurato deve informare Genertel in forma scritta. Può inviare la denuncia all'indirizzo email sinistrimbpremier@genertel.it, o via posta a **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**, oppure fare la denuncia **tramite i canali di Mediobanca Premier**. L'assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- copia della scheda professionale;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia di un documento che comprova l'iscrizione a un centro per l'impiego in Italia;
- autocertificazione con cui dichiara di non ricevere un trattamento pensionistico successivamente alla disoccupazione;
- autocertificazione con cui dichiara che la disoccupazione non è la conseguenza di un licenziamento tra congiunti.

Altri obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Dopo il pagamento del primo indennizzo, Genertel paga quelli successivi (ossia indennizza altre rate di mutuo) solo se la disoccupazione prosegue. Di conseguenza, per chiedere l'indennizzo delle rate di mutuo successive, l'assicurato deve:

- informare Genertel, in forma scritta, dopo la scadenza di ogni rata di mutuo per cui chiede l'indennizzo;
- provare che la disoccupazione era ancora effettiva alla data di scadenza della rata stessa.

Dal momento in cui le condizioni per la disoccupazione decadono, anche solo provvisoriamente:

- Genertel non paga gli indennizzi successivi (ossia non indennizza le successive rate del mutuo);
- il sinistro si intende liquidato in via definitiva.

L'assicurato si impegna a collaborare per consentire a Genertel di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'assicurato si impegna anche ad autorizzare il proprio datore di lavoro a fornire a Genertel tutte le informazioni che le servono per erogare le prestazioni previste dalla polizza.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile¹².

Art. 3.2 – Come si calcola l'indennizzo

A cosa corrisponde l'indennizzo?

Se il sinistro è indennizzabile, dopo il periodo di franchigia Genertel paga un indennizzo per ciascuna rata di mutuo. Ogni indennizzo è pari all'importo indicato nel piano di ammortamento originario del mutuo per la specifica rata mensile. L'importo indennizzabile comprende capitale e interessi.

¹² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

Genertel paga gli indennizzi solo per le rate del mutuo che scadono durante il periodo di disoccupazione. Genertel non paga gli indennizzi per le rate del mutuo che scadono durante i 45 giorni di franchigia assoluta.

Se il sinistro è ancora in corso quando la polizza scade, si sospende per mancato pagamento o si risolve, Genertel non paga gli indennizzi per le rate di mutuo che scadono dopo la data di scadenza o estinzione, o durante la sospensione della polizza. In questo caso, inoltre, Genertel non deve nulla all'assicurato per il periodo inferiore a 30 giorni compreso tra l'ultima rata pagata da Genertel e la scadenza, estinzione o sospensione della polizza.

Limiti di indennizzo

L'indennizzo non può andare oltre il massimale previsto per ciascuna rata. Per nessun motivo Genertel paga più rate rispetto al numero massimo di rate indennizzabili.

Art. 3.3 – Pagamento dell'indennizzo

Genertel paga l'indennizzo all'assicurato; in questo modo si libera da tutti gli obblighi che ha assunto in base a questa polizza sia nei confronti di Mediobanca Premier, sia nei confronti dell'assicurato.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi fare la denuncia:

- inviando una email all'indirizzo sinistrimbpremier@genertel.it;
- via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- tramite i canali di Mediobanca Premier.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Art. 3.4 – Termini di liquidazione

Genertel si impegna a procedere al pagamento dell'indennizzo, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UNA POLIZZA

email clienti.mediobancapremier@genertel.it
posta **Genertel SAP Danni - via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)**



ASSISTENZA SINISTRI

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 14
telefono **+39.040.20.20.450**

Per denunciare un sinistro:

email sinistrimbpremier@genertel.it
posta **Genertel S.p.A.- Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**
tramite i canali di Mediobanca Premier



INFORMAZIONI RELATIVE A UN RIMBORSO DI PREMIO

email compilare il **form di contatto disponibile sul sito istituzionale di Mediobanca Premier, nell'Area Riservata**
posta **Mediobanca Premier - Viale Luigi Bodio 37 - Palazzo 4 - 20158 Milano.**
L'assicurato può anche recarsi in filiale o telefonare al Servizio Clienti di Mediobanca Premier



RECLAMI

Per effettuare un RECLAMO rivolgersi per iscritto a:

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta **Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**
email reclami@genertel.it

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**
PEC ivass@pec.ivass.it
fax **06.42133206**